



**REGIONE PIEMONTE**  
**Azienda Sanitaria Locale – V.C.O.**  
Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 OMEGNA (VB) – Tel. 0323/868111 – Fax 0323/643020

## **AZIENDA - A.S.L. V.C.O**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO E SULLA TUTELA DEI NON FUMATORI NELL'ASL VCO**

#### **ART.1 PRINCIPI**

1. L'Azienda A.S.L. V.C.O. s'impegna con il presente regolamento a far rispettare il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, stabilito dalle vigenti normative e a sostenere attivamente la finalità di "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo", impegnandosi in attività d'informazione e educazione alla salute rivolte al personale dell'Azienda, nonché ai pazienti ed ai visitatori delle strutture sanitarie aziendali.

#### **ART. 2 LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO**

1. L'Azienda A.S.L. V.C.O. sancisce il divieto di fumo in tutti locali facenti parte dei Presidi Ospedalieri e pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria (art. 24 Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6), Distretti, Servizi, Unità Operative ed in ogni altro locale sede d'articolazione organizzativa dell'Azienda, nei quali la generalità degli amministrati o degli utenti accedono senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, sulla base delle norme comportamentali concernenti il divieto di fumo contenute nella Legge 11 novembre 1975, n. 584 e nell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni nonché nelle circolari ministeriali applicative concernenti il divieto di fumo.
2. Ai sensi delle richiamate normative s'individuano pertanto i seguenti locali e pertinenze esterne in cui è vietato fumare:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASL VCO**

- a) totalità degli ambienti, siano essi di proprietà dell'Azienda o in ogni modo dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove sono rese prestazioni di carattere sanitario e/o sociale, siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, prestazioni diagnostiche, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili, alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria dei presidi ospedalieri. E' altresì vietato fumare nelle aree "a cielo aperto" di pertinenza degli immobili quali: balconi, terrazze, scale di emergenza esterne delle strutture in cui vengono erogate prestazioni sanitarie e/o amministrative da dove il fumo potrebbe diffondersi all'interno dei locali dove vige il divieto;
- b) sportelli o uffici "aperti al pubblico", che svolgono in pratica la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente, anche se trattasi d'attività di carattere non sanitario, nonché ingressi, corridoi, sale riunioni, atrii, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno, archivi. Il divieto è inoltre applicabile ai locali tecnologici presidiati e non presenti all'interno delle aree dove sono ubicati gli edifici utilizzati dal personale dell'ASL e/o accessibili ad utenti/visitatori nonché al personale tecnico di ditte esterne. Tra i locali tecnologici si citano, a titolo di esempio, le cabine elettriche di trasformazione, i gruppi elettrogeni e di continuità, le centrali termiche, le officine, ecc.;
- c) l'applicazione del divieto di fumo va garantita anche per gli autoveicoli in uso all'ASL VCO o comunque utilizzati per conto di questa, deputati al trasporto di cose e/o persone. Il divieto è esteso, inoltre, sulle autovetture private, autorizzate per servizio, qualora siano presenti altri dipendenti e/o utenti trasportati;
- d) è altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, gettare a terra mozziconi.

### **ART. 3** **LOCALI NEI QUALI E' CONSENTITO FUMARE**

1. I locali e le pertinenze esterne in cui è consentito fumare sono quelli che, in misura residuale, esulano, per le loro caratteristiche da quelli esplicitati all'art. 2 del presente regolamento, le cui caratteristiche strutturali siano state preventivamente valutate nell'ambito della normativa dell'igiene e sicurezza del lavoro.
2. Eventuali deroghe al generale divieto di fumo possono essere concesse dai Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari delle strutture edilizie così come indicati nella deliberazione Direttore Generale n. 89 del 18 giugno 2012 "Approvazione Regolamento Aziendale per l'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e riguardante l'organizzazione e la gestione della tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'ASL VCO" in relazione a quei locali in cui siano state preventivamente verificate le caratteristiche di cui al precedente comma 1.

3. Considerato che nell'ambito di alcune Strutture aziendali, ad oggi individuabili nei Servizi Psichiatrici di diagnosi e cura (S.P.D.C.) gli utenti per loro tipologia ed abitudini connesse con le malattie psichiatriche, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare, si prevede la possibilità di riservare aree destinate agli ospiti delle suddette strutture dove sarà possibile fumare. In particolare, presso il reparto S.P.D.C. del presidio ospedaliero di Verbania agli utenti potrà essere consentito fumare nel cortile esterno del reparto.
4. I locali da riservare ai soggetti di cui ai commi precedenti dovranno rispondere ai requisiti di cui all'allegato 1 DPCM 23 dicembre 2003.

#### ART. 4

#### **SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

1. Per l'attuazione del presente regolamento i Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari degli edifici e loro pertinenze:
  - a) individuano con apposito atto (Determina Dirigenziale), per ciascuno stabile, i nominativi dei Responsabili della struttura sanitaria o amministrativa incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 lettera b) del DPCM 14 dicembre 1995 (educatori alla salute con funzioni di vigilanza), dandone comunicazione scritta all'Ufficio di Segreteria Generale della Direzione Generale. Il numero dei suddetti educatori alla salute con funzioni di vigilanza dovrà essere adeguato al numero degli edifici e aree in cui è articolata la struttura d'appartenenza e, internamente ad essi, ad una logica suddivisione fisica degli spazi. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività prevista per gli educatori alla salute con funzioni di vigilanza;
  - b) fanno predisporre ed apporre, a cura della SOC GITB, i cartelli di divieto completi delle previste indicazioni nei locali e pertinenze in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dalla vigente normativa (vedi fac-simile allegato n. 1).
2. I dipendenti individuati quali educatori alla salute con funzioni di vigilanza devono possibilmente rivestire qualifica funzionale dirigenziale. In mancanza di disponibilità di figure professionali corrispondenti ai sopra indicati livelli, potranno essere individuate anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.
3. I soggetti, incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto (educatori alla salute con funzioni di vigilanza) dovranno in particolare:
  - a) vigilare sull'osservanza del divieto, da intendersi come intervento attivo nei confronti dei trasgressori tramite un formale invito a non fumare;
  - b) in caso d'inosservanza del divieto, dopo la messa in atto delle procedure di cui al precedente punto a), procedere alla contestazione e accertamento delle infrazioni, tramite i nuclei dei Carabinieri per la Sanità (Circolare n. 100/5400288 del Ministero della Sanità) o l'Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 5, 1° comma, Legge 11/11/1975 n.584 e s.m.i.).

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASL VCO**

## **ART. 5** **EDUCATORI ALLA SALUTE CON FUNZIONI DI VIGILANZA**

1. Gli educatori alla salute con funzioni di vigilanza devono essere muniti d'attestato di riconoscimento (v. fac-simile allegato n° 2). Tale attestato deve essere esibito ogni qual volta risulti necessario invitare formalmente il trasgressore a smettere di fumare, qualora lo stesso sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
2. Gli educatori alla salute con funzioni di vigilanza hanno il compito di sostenere attivamente la finalità aziendale di "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo", impegnandosi in attività d'informazione e educazione alla salute rivolte al personale dell'Azienda, nonché ai pazienti ed ai visitatori delle strutture sanitarie aziendali.
3. Nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:
  - a) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori a adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica;
  - b) contestazione e accertamento delle infrazioni, tramite i nuclei dei Carabinieri per la Sanità o l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

## **ART. 6** **COMPETENZE DELLA S.O.C. AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI**

1. Le eventuali attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dai dipendenti individuati quali educatori alla salute con funzioni di vigilanza, saranno svolte dalla S.O.C. Affari Legali e Patrimoniali.

## **ART. 7** **SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL' OSSERVANZA DEL DIVIETO**

1. Il personale incaricato, cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, è possibile di sanzione amministrativa come previsto dalla vigente normativa.

## **ART. 8**

### **CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. L'Azienda ASL VCO appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo (v. fac-simile allegato n° 1);
2. I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura dei Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari degli edifici e loro pertinenze, dovranno essere conformi alla normativa vigente e contenere i seguenti elementi:
  - a) divieto di fumare;
  - b) divieto di gettare mozziconi per terra;
  - c) riferimenti normativi;
  - d) sanzione amministrativa prevista;
  - e) soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ossia Responsabile individuato dal Dirigente Delegato/Dirigente assegnatario dell'edificio e sue pertinenze o Dirigente medesimo ove lo stesso non abbia proceduto a nomina specifica;
  - f) indicazione dei soggetti cui spetta accertare le infrazioni al divieto di fumo (Carabinieri per la Sanità o l'Autorità di Pubblica Sicurezza).

## **ART. 9**

### **INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

1. I Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari delle strutture edilizie e loro pertinenze coadiuvati dagli incaricati delle funzioni indicate all'art. 5 del presente regolamento, si faranno promotori d'iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto;

## **ART. 10**

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

I Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari delle strutture edilizie e loro pertinenze sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

## **ART. 11**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale, verrà trasmesso a tutti i Dirigenti Delegati/Dirigenti assegnatari delle strutture edilizie e loro pertinenze affinché provvedano a darvi la massima diffusione presso il personale dipendente e l'utenza.

## **ART. 12**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ALLEGATI:**

**□□N. 1: Fac-simile di cartello contenente il divieto di fumo.**

**□□N. 2: Esempio d'attestato d'abilitazione all'esercizio dei compiti connessi alla vigilanza;**

ALLEGATO N. 1

*fac-simile cartellonistica divieto di fumo*

AZIENDA SANITARIA LOCALE - V.C.O.



**VIETATO  
FUMARE**

L.n. 584/1975 D.P.R. M 14-12-1995 - art. 51 L.n. 3/2003 e s.m.i.

**I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON L'AMMENDA\***

**DA € 27,50 A € 275,00**

\* (raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni - art. 52, comma 20 legge n. 448 del 28 dicembre 2001)

E' fatto divieto fumare anche nelle pertinenze esterne quali balconi, terrazze, scale di emergenza.

Sarà, inoltre, punito con una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00 chi getta mozziconi per terra (D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.)

**RESPONSABILE VIGILANZA:  
AUTORITA' DI ACCERTAMENTO:**

**CARABINIERI PER LA SANITA'  
AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA**

ALLEGATO N. 2



**REGIONE PIEMONTE**  
**Azienda Sanitaria Locale – V.C.O.**  
Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 OMEGNA (VB) – Tel. 0323/868111 – Fax 0323/643020

Oggetto: Nomina d'educatore alla salute con funzioni di vigilanza in applicazione al Regolamento Aziendale sul “Divieto di Fumo”

Si attesta che il Sig./a


.....  
nato/a a ..... il .....

qualifica .....

è abilitato/a ad effettuare la vigilanza e le altre attività previste dal Regolamento Aziendale sul divieto di fumo nell'Azienda A.S.L – V.C.O, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75, dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995 e s.m.i. e dall'art. 51 Legge n. 3/2003 e/o indicazioni interpretative ed attuative, giusta Determina Dirigenziale di questa Azienda medesima N. ..... del.....

..... lì, .....

IL DIRIGENTE DELEGATO

  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELL'ASL VCO**